

Delibera n. **4/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 1/5

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino per attività di collaborazione scientifica e didattica.

N. o.d.g.: 03/01

Rep. n. 4/2014

Prot. n. 1288

UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO				X	Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Con nota del 20 dicembre 2013, il Direttore dell'ISIA di Urbino Prof. Luciano Perondi, ha inviato all'Ateneo la proposta di stipula di una convenzione quadro da stipulare tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino per attività di collaborazione scientifica e didattica.

L'obiettivo della convenzione è quello di avviare, inizialmente in via sperimentale, un percorso di collaborazione finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività didattiche e di ricerca scientifica dell'Università e dell'ISIA potranno integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Le collaborazioni potranno essere esplicitate, se necessario, con appositi accordi approvati dai rispettivi organi competenti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

La collaborazione didattica interesserà i corsi di diploma accademico o di laurea di primo e secondo livello.

La collaborazione scientifica riguarderà invece l'attività di studio e ricerche su progetti specifici e la possibilità di partecipare congiuntamente a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione quadro.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la nota del 20 dicembre 2013 del Direttore dell'ISIA di Urbino;
- sentito il Direttore Generale;

Delibera n. **4/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 2/5

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino per attività di collaborazione scientifica e didattica nel testo qui di seguito riportato:

**“CONVENZIONE QUADRO
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA**

TRA

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore, Via A Saffi n. 2 P.IVA 00448830414, nella persona del Prof. Stefano Pivato, in qualità di legale rappresentante dell'Università, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950

E

L' ISIA di Urbino rappresentata legalmente dal Direttore Prof. Luciano Perondi, con sede legale in Urbino, Via Santa Chiara 36 - C.F. 82004670418

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità della convenzione

Obiettivo della presente convenzione è quello di avviare – inizialmente in via sperimentale – un percorso di collaborazione finalizzato ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dell'ISIA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione potrà riguardare:

- attività di collaborazione didattica;
- attività di collaborazione scientifica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione, anche commissionate.

L'oggetto e le modalità della collaborazione potrà essere esplicitata – ove necessario - in specifici accordi approvati dai rispettivi organi competenti.

A) – Collaborazione didattica.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA dichiarano la propria disponibilità ad offrire, secondo le modalità di seguito previste, reciproca collaborazione per l'erogazione di attività didattiche rispettivamente nei corsi di diploma accademico o di laurea di primo e secondo livello.

La collaborazione didattica riguarderà in particolare:

- 1) la ammissione reciproca degli studenti ai corsi organizzati dai due enti, previo accordo dei responsabili, e reciproco riconoscimento istituzionale degli esami e dei crediti nei rispettivi curricula; il riconoscimento verrà effettuato dalle competenti strutture didattiche;
- 2) l'elaborazione dei curricula caratterizzati da percorsi formativi e titoli di studio rilasciati congiuntamente dalle due istituzioni;
- 3) lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di diploma;
- 4) lo svolgimento di esercitazioni;
- 5) l'organizzazione di stage didattici indirizzati agli studenti;
- 6) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

Delibera n. 4/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 3/5

7) altro.

Per lo svolgimento delle attività didattiche indicate si attuerà una collaborazione di docenti, tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dell'ISIA, fatte salve le prerogative esclusive delle parti circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti, con riferimento ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari.

B) – Collaborazione scientifica.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art.1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
 - 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
- Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

C) – Attività di ricerca, consulenza e/o formazione, anche commissionate.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA potranno stipulare accordi specifici, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per conto dell'ISIA e viceversa;
- 3) attività di ricerca affidate dall'ISIA all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e viceversa;
- 4) altro.

Le attività di collaborazione di cui ai succitati punti, dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei regolamenti dei rispettivi enti.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA, si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture negli orari di apertura, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, della presente convenzione.

Articolo 4 – Attuazione della convenzione

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ISIA, per l'a.a. 2013-2014 convengono di dare avvio a una prima sperimentazione nell'ambito delle attività didattiche, consentendo agli studenti iscritti alle reciproche istituzioni, di frequentare e sostenere esami di profitto in attività didattiche erogate dall'ente partner.

Gli esami sostenuti presso l'Ente partner saranno riconosciuti rispettivamente da Ateneo e ISIA, nell'ambito delle discipline a libera scelta dello studente o nei corsi di laurea o laurea magistrale, dalle competenti strutture didattiche.

Le attività didattiche potranno essere concordate di anno in anno sulla base delle scelte didattico-formative dei due enti.

Gli esiti delle valutazioni effettuate dalle Commissioni di Esame degli enti presso i quali vengono frequentate le attività didattiche e sostenute le prove, verranno registrate su singoli verbali e trasmessi alle segreterie amministrative degli enti partner ai fini degli opportuni riconoscimenti e registrazione nella carriera degli studenti.

Allo studente verrà rilasciata un'attestazione comprovante il sostenimento della prova di esame, il numero di CFU conseguiti e la votazione riportata.

Delibera n. 4/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 4/5

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione, da porre in essere nell'ambito delle tipologie disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'ISIA per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi di diploma.

L'ISIA garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale e agli studenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Ateneo.

Ogni anno i partner forniranno l'elenco degli studenti coinvolti nelle attività congiunte e dell'eventuale personale.

Articolo 7 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge 81/2008.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Ateneo così come quello dell'ISIA che in ragione dell'attività specificatamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'ISIA e dell'Ateneo, sono esposti a rischi, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Ateneo nonché il personale dell'ISIA è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto salvo recesso di una delle due parti. Le parti potranno comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi, in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Carlo Bo provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'ISIA si impegna a trattare i dati provenienti dall'Ateneo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Urbino,

Delibera n. **4/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 5/5

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il Magnifico Rettore
Prof. Stefano Pivato

ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche)
Il Direttore
Prof. Luciano Perondi

”